

Circolare per lo Studio - Principali scadenze 1-16 ottobre 2025

Focus su scelta di non versare o ridurre la rata dell'acconto da Modello 730

a cura di Saverio Cinieri

Nel periodo che va dal 1° al 16 ottobre 2025 non ci sono particolari scadenze. Si segnalano solo i consueti appuntamenti di metà mese, tra cui:

- i versamenti delle ritenute e dell'IVA periodica fissati al 16 ottobre;
- la trasmissione, entro il 15 ottobre, delle fatture transfrontaliere passive ricevute nel mese precedente;
- il versamento delle rate relative alle imposte derivanti dalle dichiarazioni dei redditi, per chi ha scelto il versamento rateale.

Inoltre, durante il periodo in oggetto, ci sono alcuni appuntamenti alla cassa con il ravvedimento operoso, tra cui quelli relativi agli ommessi versamenti scaduti il 16 settembre, ravvedibili, entro 30 giorni (quindi entro il 16 ottobre), con l'applicazione delle sanzioni, del 25%, ridotte a 1/20 (nello specifico, 1,25%).

Da segnalare, infine, la scadenza del 10 ottobre, data entro la quale chi, avendo presentato il modello 730, intende non versare o versare in misura ridotta il secondo acconto delle imposte deve comunicarlo al sostituto d'imposta.

1

MERCOLEDÌ

IMPOSTE
INDIRETTE

Contratti di locazione - Registrazione e/o versamento tribu- to

Attività - Pagamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione stipulati con data che fa riferimento all'inizio del mese di settembre o rinnovati tacitamente a decorrere dalla medesima data (i nuovi contratti di locazione, dopo la corresponsione dell'imposta autoliquidata, devono essere registrati nel termine di 30 giorni dalla data dei medesimi).

Soggetti obbligati - Titolari di contratti di locazione che non hanno esercitato l'opzione per l'applicazione della cedolare secca di cui all'art. 3 del D.Lgs. 23/2011.

Modalità - Il modello "F24 Elide" è l'unico canale percorribile per pagare i tributi su locazioni e affitti immobiliari.

I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:

- 1500: locazione e affitto di beni immobili - imposta di registro per prima registrazione;
- 1501: locazione e affitto di beni immobili - imposta di registro per annualità successive;
- 1502: locazione e affitto di beni immobili - imposta di registro per cessioni del contratto;
- 1503: locazione e affitto di beni immobili - imposta di registro per risoluzioni del contratto;
- 1504: locazione e affitto di beni immobili - imposta di registro per proroghe del

	contratto; • 1505: locazione e affitto di beni immobili – imposta di bollo; • 1506: locazione e affitto di beni immobili – tributi speciali e compensi; • 1507: locazione e affitto di beni immobili – sanzioni da ravvedimento per tardiva prima registrazione; • 1508: locazione e affitto di beni immobili – interessi da ravvedimento per tardiva prima registrazione; • 1509: locazione e affitto di beni immobili – sanzioni da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi; • 1510: locazione e affitto di beni immobili – interessi da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi.
SCRITTURE CONTABILI	Scritture ausiliarie di magazzino – Cessazione dell'obbligo di tenuta Attività - Per le imprese aventi l'esercizio sociale o periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare che si è chiuso alla fine dello scorso mese di settembre, l'obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino viene meno se, per la seconda volta consecutivamente, l'ammontare dei ricavi o il valore delle rimanenze risultano di entità inferiore i previsti limiti. Soggetti obbligati - Ai sensi degli artt. 13, 14 e 20 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni ed integrazioni, le scritture ausiliarie di magazzino possono non essere tenute a partire dal mese di ottobre, se nei precedenti due periodi d'imposta l'ammontare dei ricavi o il valore complessivo delle rimanenze sono risultati inferiori e, quindi, si sono mantenuti rispettivamente sotto il limite di euro 5.164.000,00 e di euro 1.100.000,00. Modalità - L'obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino risultava operativo fino all'esercizio sociale che si è concluso lo scorso 30 settembre, possono essere sospese o possono essere tenute esclusivamente con finalità aziendali senza il rispetto delle particolari regole dettate dal D.P.R. n. 600/1973.
SCRITTURE CONTABILI	Scritture ausiliarie di magazzino – Attivazione dell'obbligo di tenuta Attività - Inizia a decorrere, per le imprese aventi l'esercizio sociale o periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare che si è chiuso alla fine dello scorso mese di settembre, l'obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino se risultano superati, nei due esercizi sociali o periodi d'imposta precedenti, contemporaneamente il limite previsto per i ricavi in ciascun esercizio o periodo d'imposta e quello delle rimanenze finali alla fine di ciascun esercizio. Soggetti obbligati - Operatori economici in contabilità ordinaria con esercizio sociale non coincidente con l'anno solare. Modalità - Le scritture ausiliarie di magazzino devono essere tenute, se nei precedenti due periodi d'imposta l'ammontare dei ricavi ed il valore complessivo delle rimanenze sono risultati superiori rispettivamente a euro 5.164.000,00 e di euro 1.100.000,00. Tali scritture vanno impostate e tenute in forma sistematica, secondo norme di ordinata contabilità, mediante annotazioni giornaliere o periodiche, purché con cadenza non superiore al mese e con libertà di scelta del supporto o strumento operativo, per cui le stesse possono concretarsi in libri, schede o simili. Le rilevazioni in argomento, per ogni singolo bene oppure per ogni categoria di beni, devono necessariamente evidenziare i carichi e gli scarichi in modo tale che dalla lettura di

	ogni singola scheda o altro supporto contabile si possano ricavare tutti i movimenti relativi al bene o alla categoria di beni.
RAVVEDIMENTO	Ravvedimento ritenute e Iva – Entro 15 giorni Attività - Regolarizzazione del versamento delle ritenute e dell'Iva periodica non versate o versate in misura non sufficiente entro il 16 settembre 2025. Soggetti obbligati - Imprese ed esercenti arti e professioni soggetti IVA. Modalità - Il ravvedimento avviene versando il tributo unitamente alla sanzione pari a 0,083% (12,5%/10/15) per ogni giorno di ritardo oltre agli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno. Versamento con il modello F24, specificando, per le sanzioni, i seguenti codici tributo variabili a seconda dell'imposta da regolarizzare: • 8947 – Sanzione per ravvedimento su ritenute erariali – redditi di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale; • 8948 – Sanzione per ravvedimento su ritenute erariali – redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi diversi e locazioni brevi; • 8949 – Sanzione per ravvedimento su ritenute erariali – redditi di capitale; • 8950 – Sanzione per ravvedimento addizionale regionale Irpef e trattenuta dai sostituti d'imposta – redditi di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale; • 8951 – Sanzione per ravvedimento addizionale regionale Irpef e trattenuta dai sostituti d'imposta – redditi diversi; • 8952 – Sanzione per ravvedimento addizionale comunale Irpef e trattenuta dai sostituti d'imposta – redditi di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale; • 8953 – Sanzione per ravvedimento addizionale regionale Irpef e trattenuta dai sostituti d'imposta – redditi diversi; • 8904 – Sanzione pecuniaria IVA; • 8926 – Sanzione addizionale comunale all'IRPEF – ravvedimento. Invece, per gli interessi, l'indicazione a parte non vale per quelli sulle ritenute e sulle addizionali comunali all'IRPEF da parte dei sostituti d'imposta, ma solo per l'Iva; in tal caso, va utilizzato il seguente codice tributo: • 1991 – Interessi sul ravvedimento – Iva.

10

VENERDÌ

DICHIARAZIONI

Assistenza fiscale – Secondo o unico acconto dell'Irpef

Attività - Segnalazione, al sostituto di imposta, di non voler eseguire il secondo o unico acconto dell'Irpef o di volerlo effettuare in misura inferiore rispetto a quello indicato nel Mod. 730-3.

Soggetti obbligati - I contribuenti che si avvalgono dell'assistenza fiscale.

Modalità - I soggetti interessati possono porre in essere l'adempimento mediante consegna al sostituto d'imposta di una comunicazione redatta in forma libera.

Per maggiori dettagli vedi l'Approfondimento.

13

LUNEDÌ

TASSE E

Prelievo erariale unico apparecchi da intrattenimento

Attività - Pagamento della seconda rata del V periodo contabile (settembre-ottobre), pa-

**IMPOSTE
VARIE**

ri al 25% del PREU dovuto per il III periodo contabile (maggio-giugno).

Soggetti obbligati - Esercenti attività di intrattenimento (concessionario di rete) ai quali Aams - Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato - ha rilasciato il nulla osta per gli apparecchi e i congegni da divertimento per il gioco lecito.

Modalità - Il pagamento deve essere eseguito, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica, specificando il codice tributo: "5159-prelievo erariale unico ed interessi - V periodo contabile - sugli apparecchi e congegni da gioco di cui all'art. 110, c. 6, del TULPS (risoluzione n. 239/E del 6 settembre 2007)".

14 MARTEDÌ**RAVVEDIMENTO****Ravvedimento ritenute e Iva - Entro 90 giorni**

Attività - Regolarizzazione del versamento delle ritenute e dell'Iva periodica non versate o versate in misura non sufficiente entro il 16 luglio 2025.

Soggetti obbligati - Imprese ed esercenti arti e professioni soggetti IVA.

Modalità - Il ravvedimento avviene versando il tributo unitamente alla sanzione ridotta pari all'1,39% (1/9 del 12,5%) dell'imposta non versata e gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Versamento con il modello F24, specificando, per le sanzioni, i seguenti codici tributo variabili a seconda dell'imposta da regolarizzare:

- 8947 - Sanzione per ravvedimento su ritenute erariali - redditi di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale;
- 8948 - Sanzione per ravvedimento su ritenute erariali - redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi diversi e locazioni brevi;
- 8949 - Sanzione per ravvedimento su ritenute erariali - redditi di capitale;
- 8950 - Sanzione per ravvedimento addizionale regionale Irpef e trattenuta dai sostituti d'imposta - redditi di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale;
- 8951 - Sanzione per ravvedimento addizionale regionale Irpef e trattenuta dai sostituti d'imposta - redditi diversi;
- 8952 - Sanzione per ravvedimento addizionale comunale Irpef e trattenuta dai sostituti d'imposta - redditi di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale;
- 8953 - Sanzione per ravvedimento addizionale regionale Irpef e trattenuta dai sostituti d'imposta - redditi diversi;
- 8904 - Sanzione pecuniaria IVA;
- 8926 - Sanzione addizionale comunale all'IRPEF - ravvedimento.

Invece, per gli interessi, l'indicazione a parte non vale per quelli sulle ritenute e sulle addizionali comunali all'IRPEF da parte dai sostituti d'imposta, ma solo per l'Iva; in tal caso, va utilizzato il seguente codice tributo:

- 1991 - Interessi sul ravvedimento - Iva.

15 MERCOLEDÌ**COMUNICAZIONE****Comunicazione contanti superiori 10.000 euro**

Attività - Invio all'Unità di informazione finanziaria dei dati relativi ai movimenti in contanti pari o superiori ai 10.000 euro al mese effettuati dai propri clienti relativamente al secondo mese precedente.

Soggetti obbligati - Banche, istituti di pagamento e di moneta elettronica e Poste Italiane.

	Modalità - La comunicazione va trasmessa per via telematica all'UIF.
IVA	Fatturazione differita Attività - Emissione e registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese di settembre e risultanti da documenti di accompagnamento (Ddt, bol-la di consegna e simili), tenendo presente che l'annotazione deve avvenire con riferimento al mese di effettuazione. Soggetti obbligati - Soggetti Iva esercenti attività d'impresa, arte e/o professione. Modalità - Ad emissione del documento avvenuta, annotazione nel registro Iva delle vendite (art. 23 decreto Iva) o dei corrispettivi (art. 24 del decreto Iva).
IVA	Fatture e autofatture di importo inferiore a euro 300,00 Attività - Annotazione dell'eventuale cumulativa delle fatture emesse e/o ricevute, nonché delle autofatture emesse dal cessionario/committente per le operazioni, territorialmente rilevanti in Italia poste in essere dal cedente/prestatore non residente, di ammontare inferiore a 300,00 euro. Soggetti obbligati - Soggetti Iva esercenti attività d'impresa, arte o professione. Modalità - Per le fatture emesse nel corso del mese, d'importo inferiore a 300,00 euro, può essere annotato, con riferimento allo stesso mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo nel quale devono essere indicati: • i numeri delle fatture cui si riferisce; • l'ammontare complessivo imponibile delle operazioni e l'ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota Iva applicata; mentre per le fatture ricevute anche se inerenti a beni che formano oggetto dell'attività propria d'impresa, dell'arte o della professione, si deve ritenere consentita l'annotazione mediante documento riepilogativo se di entità inferiore al predetto limite. Su tale documento riepilogativo devono risultare indicati: • i numeri attribuiti dal destinatario cui le stesse si riferiscono; • l'ammontare imponibile complessivo delle operazioni e l'importo dell'imposta distinti per aliquota Iva applicata.
IVA	Trasmissione dati fatture transfrontaliere passive Attività - Trasmissione fatture elettroniche operazioni transfrontaliere passive ricevute nel mese precedente. Soggetti obbligati - Gli operatori IVA residenti sono obbligati a trasmettere all'Agenzia delle entrate i dati relativi ad operazioni passive ricevute da soggetti non stabiliti territorio dello Stato entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione. Modalità - I soggetti obbligati trasmettono i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale, quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche, nonché quelle, purché di importo non superiore ad euro 5.000 per ogni singola operazione, relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia. La trasmissione avviene con modalità telematiche.

SCRITTURE CONTABILI	Associazioni sportive dilettantistiche – Registrazioni contabili Attività - Annotazione dell'importo dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale nel corso del mese di settembre. Soggetti obbligati - Associazioni sportive dilettantistiche e altre associazioni senza scopo di lucro e le pro-loco che hanno effettuato l'opzione al regime di cui all'art. 1 della L. 398/1991 e con proventi commerciali nell'anno precedente fino a euro 400.000. Modalità - Rilevazione dei dati contabili nel prospetto approvato con D.M. 11 febbraio 1997, opportunamente integrato.
16 GIOVEDÌ ACCISE	Accise Attività - Liquidazione e pagamento delle accise sui prodotti immessi in consumo nel corso del mese di settembre. Soggetti obbligati - I soggetti obbligati al versamento delle accise, sono: • il titolare del deposito fiscale dal quale avviene l'immissione in consumo e, in solido, i soggetti che si siano resi garanti del pagamento ovvero il soggetto nei cui confronti si verificano i presupposti per l'esigibilità dell'imposta; • il destinatario registrato che riceve i prodotti soggetti ad accisa alle condizioni di cui all'art. 8 del D.Lgs. n. 504/1995; e, relativamente all'importazione di prodotti sottoposti ad accisa; • il debitore dell'obbligazione doganale individuato in base alla relativa normativa e, in caso di importazione irregolare, in solido, qualsiasi altra persona che ha partecipato all'importazione. Modalità - Versamento con il modello F24-Accise.
IMPOSTE DIRETTE	Imposta sostitutiva su intermediazione mobiliare obbligazionario Attività - Versamento dell'imposta sostitutiva risultante dal cosiddetto "conto unico" del mese di settembre in relazione agli interessi, premi ed altri frutti dei titoli obbligazionari e similari che sono stati emessi da banche, da società quotate nei mercati regolamentari e da enti pubblici. Soggetti obbligati - Banche, istituti di credito e altri intermediari autorizzati. Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1239 – Imposta sostitutiva su intermediazione premi e frutti di obbligazioni e titoli similari".
IMPOSTE DIRETTE	Ritenute sui redditi di lavoro dipendente, autonomo e su provvigioni Attività - Versamento delle ritenute alla fonte, operate nel corso del mese precedente, sui redditi di lavoro dipendente e assimilato a lavoro dipendente, di lavoro autonomo a professionisti, artisti, inventori e a lavoratori autonomi occasionali, sulle provvigioni e per assunzione di obblighi di fare, non fare e permettere. Soggetti obbligati - Sostituti di imposta che hanno corrisposto compensi per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato a lavoro dipendente, compensi per prestazioni di lavoro autonomo a professionisti, artisti, inventori e a lavoratori autonomi occasionali e provvigioni, assunzione di obblighi di fare, non fare e permettere.

	Modalità - Versamento con il modello F24, specificando i seguenti codici tributo: Lavoro dipendente: - 1001 – Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio; - 1002 – Ritenute su emolumenti arretrati; - 1012 – Ritenute su indennità per cessazione rapporto di lavoro. Lavoro autonomo: - 1040 – Ritenute su redditi di lavoro autonomo, compensi per l'esercizio di arti e professioni. Provvigioni: - 1040 – Ritenute su provvigioni per rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione e di rappresentanza.
IMPOSTE DIRETTE	Addizionale regionale Irpef – Versamento rata Attività - Versamento: - della rata o quota dell'addizionale regionale dell'Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e ai pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno; - in unica soluzione dell'addizionale regionale all'Irpef che è stata trattenuta ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese di precedente a seguito delle operazioni inerenti alla cessazione del rapporto di lavoro. Soggetti obbligati - Sostituti d'imposta. Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "3802 – Addizionale regionale all'Irpef-sostituti d'imposta".
IMPOSTE DIRETTE	Ritenute sui bonifici per ristrutturazione Attività - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel corso del mese di settembre sui bonifici disposti dai contribuenti che intendono beneficiare di oneri deducibili o per i quale compete la detrazione d'imposta. Soggetti obbligati - Banche e Poste italiane. Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1039 – Ritenuta operata da Banche o da Poste italiane S.p.A. all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi a bonifici disposti per beneficiare di oneri deducibili e detrazioni d'imposta".
IMPOSTE DIRETTE	Imposta sostitutiva su plusvalenze in regime di risparmio amministrato Attività - Versamento dell'imposta sostitutiva applicata sull'entità delle plusvalenze per cessioni a titolo oneroso di partecipazione da parte degli intermediari risultanti in sede di applicazione del regime del risparmio amministrato nel corso dello scorso mese di agosto (secondo mese precedente rispetto a quello in corso). Soggetti obbligati - Banche, Sim, società di gestione del risparmio, società fiduciarie ed altri intermediari autorizzati. Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1102 – Imposta sostitutiva su plusvalenze per cessione a titolo oneroso di partecipazioni da parte degli intermediari".

IMPOSTE DIRETTE	Imposta sostitutiva Irpef e addizionali su premi di risultato Attività - Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente in relazione alle somme erogate ai lavoratori nel corso del mese di settembre in relazione a premi di risultato. Soggetti obbligati - Sostituti d'imposta. Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1053 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali comunali e regionali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente". Si è specificato "come regola", in quanto gli altri codici utilizzabili, in relazione all'ubicazione dei soggetti, sono i seguenti: • 1305 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali comunali e regionali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente, versata in Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta e maturata fuori dalle predette regioni; • 1904 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali comunali e regionali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente, maturati in Sardegna e versata fuori regione; • 1604 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali comunali e regionali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente, maturati in Sicilia e versata fuori regione; • 1905 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali comunali e regionali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente, maturati in Valle d'Aosta e versata fuori regione.
IMPOSTE DIRETTE	Ritenute su dividendi e utili Attività - Pagamento delle ritenute alla fonte sugli ammontari corrisposti nel corso del trimestre solare luglio-agosto-settembre inerenti a: • dividendi di azioni estere pagati a privati, a fondi immobiliari, a soggetti esenti Ires; • dividendi e simili da società residenti su partecipazioni non qualificate pagati a soggetti esenti da Ires; • dividendi e simili distribuiti da società residenti per le partecipazioni non qualificate pagati a privati o a fondi comuni d'investimento; • dividendi pagati a non residenti in relazione alle partecipazioni non inerenti a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato. Soggetti obbligati - Sostituti d'imposta (società di capitali ed enti commerciali, istituti di credito e altri intermediari residenti per i dividendi esteri). Modalità - Il pagamento va eseguito esclusivamente in via telematica, utilizzando il Modello F24, e specificando gli appropriati codici tributo e cioè: • 1035-dividendi e simili distribuiti da società residenti su partecipazioni non qualificate corrisposti a privati o a fondi comuni d'investimento; • 1035-dividendi e simili da società residenti su partecipazioni non qualificate corrisposti a soggetti esenti da Ires; • 1035-dividendi di azioni estere corrisposti a privati, a fondi immobiliari, a soggetti esenti Ires; • 1036-dividendi pagati a non residenti in relazione a partecipazioni non relative a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.

IMPOSTE DIRETTE	Addizionale stock options Attività - Versamento dell'addizionale sui compensi erogati a titolo di bonus e stock options dal sostituto d'imposta nel corso del mese precedente. Soggetti obbligati - Sostituti d'imposta. Modalità - Versamento con il modello F24 utilizzando il codice tributo "1001". Gli altri codici tributo utilizzabili in relazione all'ubicazione dei soggetti, sono i seguenti: • 1601- denominato "Retribuzioni pensioni trasferite mensilità aggiuntive e relativo conguaglio impianti in Sicilia"; • 1901 – denominato "Retribuzioni pensioni trasferite mensilità aggiuntive e conguaglio impianti in Sardegna"; • 1920 – denominato "Retribuzioni pensioni trasferite mensilità aggiuntive e relativo conguaglio impianti in Valle d'Aosta"; • 1301 – denominato "Retribuzioni pensioni trasferite mensilità aggiuntive e conguagli Sicilia Sardegna e Valle d'Aosta impianti fuori regione".
IMPOSTE DIRETTE	Ritenute operate dai condomini su corrispettivi per prestazioni Attività - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel corso del mese di settembre, da parte dei condomini in qualità di sostituti d'imposta, sui corrispettivi per le prestazioni di servizi inerenti a contratti d'appalto, di opere e/o di servizi eseguiti nell'esercizio di imprese. Soggetti obbligati - Condomini sostituti d'imposta. Modalità - Versamento con il modello F24, specificando i codici tributo: • 1019 – Ritenute del 4% operate dal condominio quale sostituto d'imposta a titolo di acconto dell'Irpef dovuta dal percipiente; • 1020 – Ritenute del 4% operate dal condominio quale sostituto d'imposta a titolo di acconto dell'Ires dovuta dal percipiente.
IMPOSTE DIRETTE	Imposta sostitutiva sul risultato maturato in regime di risparmio gestito Attività - Versamento dell'imposta sostitutiva applicata sul risultato maturato della gestione patrimoniale in sede di regime del risparmio gestito nell'ipotesi di revoca intervenuta nel corso dello scorso mese di agosto (secondo mese precedente rispetto a quello in corso). Soggetti obbligati - Banche, Sim e società fiduciarie. Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1103 – Imposta sostitutiva sui risultati da gestione patrimoniale".
IMPOSTE DIRETTE	Addizionale comunale Irpef – Versamento rata Attività - Versamento: - della rata o quota dell'addizionale comunale dell'Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e ai pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno; - in unica soluzione dell'addizionale comunale all'Irpef che è stata trattenuta ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni inerenti

	alla cessazione del rapporto di lavoro. Soggetti obbligati - Sostituti d'imposta. Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "3848 - Addizionale comunale all'Irpef trattenuta dai sostituti d'imposta-Saldo".
IMPOSTE DIRETTE	Redditi di capitale, contributi, premi e altri redditi diversi Attività - Versamento delle ritenute alla fonte: - sui redditi di capitale diversi dai dividendi corrisposti e/o maturati nel corso del mese precedente; - su indennità per la cessazione del rapporto di agenzia corrisposte nel corso del mese precedente; - contributi corrisposti a imprese nel corso del mese precedente da parte di Regioni, Province e/o Comuni, nonché da altri enti pubblici; - sui premi e sulle vincite corrisposti e/o maturati nel corso del mese precedente derivanti da lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza; - sui redditi derivanti dalla perdita dell'avviamento commerciale corrisposti nel corso del mese precedente; - sulle vincite e sui premi corrisposti nel corso del mese precedente ed inerenti ad iniziative diverse dalle lotterie, tombole, pesche di beneficenza, giochi di abilità radiotelevisivi e/o in altre manifestazioni; - sui pignoramenti presso terzi riferite al mese precedente che sono state operate a titolo di acconto dell'Irpef dovuta dal creditore pignoratizio, su somme liquidate a seguito di specifiche procedure di cui all'art. 21, comma 15, della L. 27 dicembre 1997, n. 449. Soggetti obbligati - Sostituti d'imposta. Modalità - Versamento con il modello F24, specificando i seguenti codici tributo: • 1024 - Ritenute su proventi indicati sulle cambiali; • 1025 - Ritenute su obbligazioni e titoli similari; • 1029 - Ritenute su interessi e redditi di capitale dovuti da soggetti non residenti; • 1030 - Ritenute su redditi di capitale diversi dai dividendi; • 1031 - Ritenute su redditi di capitale di cui al codice 1030 e interessi non costituenti redditi di capitale a soggetti non residenti; • 1032 - Ritenute su proventi da cessioni a termine di obbligazioni e titoli similari; • 1043 - Proventi soggetti a ritenuta di imposta corrisposti da organizzazioni estere di imprese residenti; • 1058 - Ritenute su plusvalenze cessioni a termine di valute estere; • 1706 - Ritenute su titoli atipici emessi da soggetti residenti; • 1707 - Ritenute su titoli atipici emessi da soggetti non residenti; • 1040 - Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni; • 1045 - Ritenute su contributi corrisposti da regioni, province, comuni ed altri enti pubblici; • 1046 - Ritenute su premi delle lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza; • 1048 - Ritenute su altre vincite e premi;

	1049 – Ritenuta operata a titolo d'acconto Irpef dovuta dal creditore pignoratizio.
IMPOSTE DIRETTE	Ritenuta locazioni brevi per intermediari e portali online Attività - Termine ultimo entro cui è possibile effettuare il versamento delle ritenute operate a settembre relativamente ai contratti di locazione “breve” per i quali l'intermediario immobiliare o il gestore del portale telematico è intervenuto nella fase di pagamento. Si ricorda che le “locazioni brevi” sono quei contratti di affitto di durata non superiore a 30 giorni, stipulati da persone fisiche al di fuori dell'attività d'impresa, direttamente o tramite intermediari, anche online, inclusi quelli che prevedono la fornitura di biancheria e la pulizia dei locali. Secondo quanto previsto dal D.L. n. 50/2017, ai redditi che derivano da questi contratti, stipulati dal 1° giugno 2017, si applicano in via opzionale le disposizioni relative al regime della cedolare secca con l'aliquota del 26% (21% per il primo immobile affittato), sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali sui redditi derivanti dalla locazione. La ritenuta, da versare entro il 16 del mese successivo a quello in cui è effettuata, viene operata a titolo di acconto. Soggetti obbligati - Esercenti attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online, se intervengono nel pagamento o incassano i corrispettivi della locazione breve. Modalità - Invio del modello F24 attraverso i canali telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate. Il codice tributo da utilizzare per il versamento è il “1919”, riportando in F24 anche il mese/anno cui si riferisce la ritenuta (così per le ritenute operate a giugno occorre indicare “0006” – “2017”).
IVA	Liquidazione Iva periodica – Soggetti mensili Attività - Liquidazione e versamento dell'ammontare di Iva a credito dell'Erario relativa al mese di settembre. Soggetti obbligati - Soggetti Iva esercenti attività d'impresa, arte o professioni in regime mensile. Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo “6009 – Versamento Iva mensile-settembre”.
TASSE E IMPOSTE VARIE	Imposta sugli intrattenimenti Attività - Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti inerenti alle iniziative svolte con carattere di continuità nel corso del mese di settembre da parte dei soggetti che esercitano attività di intrattenimento o altre attività similari. Soggetti obbligati - Soggetti che esercitano attività di intrattenimento. Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo “6728 – Imposta sugli intrattenimenti”.
TASSE E IMPOSTE VARIE	Tobin tax – Versamento Attività - Versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. “Tobin tax”) relativa alle operazioni effettuate nel corso del mese precedente. Soggetti obbligati - Banche, società fiduciarie e imprese di investimento abilitate all'esercizio professionale nei confronti del pubblico nonché altri soggetti che comunque intervengono nell'esecuzione delle operazioni, compresi gli intermediari non residenti. Modalità - Versamento mediante il modello F24. Per consentire la corretta indicazione in

F24 del rappresentante fiscale tenuto al versamento per conto degli intermediari e degli altri soggetti non residenti nel territorio dello stato, ovunque localizzati, privi di stabile organizzazione in Italia, è stato istituito il codice identificativo "72" denominato "*rappresentante fiscale*". Ai fini del versamento occorre utilizzare i seguenti codici tributo:

- 4058: Imposta sulle transazioni di azioni e di altri strumenti partecipativi (art. 1, comma 491, legge n. 228/2012);
- 4059: Imposta sulle transazioni relative a derivati su equity (art. 1, comma 492, legge n. 228/2012);
- 4060: Imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti partecipativi (art. 1, comma 495, legge n. 228/2012).

I soggetti non residenti tenuti al versamento dell'imposta, che non dispongono di un c/c presso sportelli bancari o postali situati in Italia e che non possono eseguire il pagamento con modello F24 effettuano il versamento mediante bonifico in "EURO" a favore del Bilancio dello Stato al Capo 8 – Capitolo 1211.

I soggetti non residenti tenuti al versamento dell'imposta ed esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione, indicano le proprie generalità in luogo del codice fiscale, ove non ne siano in possesso. I codici IBAN sono pubblicati sul sito internet della Ragioneria Generale dello Stato – Ministero dell'Economia e delle finanze www.rgs.mef.gov.it.

RAVVEDIMENTO

Ravvedimento ritenute e Iva – Entro 30 giorni

Attività - Regularizzazione del versamento delle ritenute e dell'Iva periodica non versate o versate in misura non sufficiente entro il 16 settembre 2025.

Soggetti obbligati - Imprese ed esercenti arti e professioni soggetti IVA.

Modalità - Il ravvedimento avviene versando il tributo unitamente alla sanzione ridotta pari all'1,25% (1/10 del 12,5%) dell'imposta non versata e gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Versamento con il modello F24, specificando, per le sanzioni, i seguenti codici tributo variabili a seconda dell'imposta da regolarizzare:

- 8947 – Sanzione per ravvedimento su ritenute erariali – redditi di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale;
- 8948 – Sanzione per ravvedimento su ritenute erariali – redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi diversi e locazioni brevi;
- 8949 – Sanzione per ravvedimento su ritenute erariali – redditi di capitale;
- 8950 – Sanzione per ravvedimento addizionale regionale Irpef e trattenuta dai sostituti d'imposta – redditi di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale;
- 8951 – Sanzione per ravvedimento addizionale regionale Irpef e trattenuta dai sostituti d'imposta – redditi diversi;
- 8952 – Sanzione per ravvedimento addizionale comunale Irpef e trattenuta dai sostituti d'imposta – redditi di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale;
- 8953 – Sanzione per ravvedimento addizionale regionale Irpef e trattenuta dai sostituti d'imposta – redditi diversi;
- 8904 – Sanzione pecuniaria IVA;
- 8926 – Sanzione addizionale comunale all'IRPEF – ravvedimento.

Invece, per gli interessi, l'indicazione a parte non vale per quelli sulle ritenute e sulle addizionali comunali all'IRPEF da parte dei sostituti d'imposta, ma solo per l'Iva; in tal caso, va utilizzato il seguente codice tributo:

	1991 – Interessi sul ravvedimento – Iva.
DICHIARAZIONI	Dichiarazione redditi – Modello Redditi ENC – Versamento Attività - Pagamento delle somme dovute per IRES a titolo di saldo per l'anno 2024 e di primo acconto per l'anno 2025 a titolo di: - quinta rata con gli interessi dello 1,16%; - quarta rata con gli interessi dello 0,84% per chi ha scelto il versamento con maggiorazione dello 0,4%. Per i soggetti ISA e assimilati, pagamento delle somme dovute per IRES a titolo di saldo per l'anno 2024 e di primo acconto per l'anno 2025 a titolo di (art. 13 D.L. n. 84/2025): - quarta rata con gli interessi dello 0,99%; - terza rata con gli interessi dello 0,66% per chi ha scelto il versamento con maggiorazione dello 0,4%. Soggetti obbligati - Enti non commerciali ed equiparati. Modalità - Versamento utilizzando il modello F24 con i seguenti codici tributo: 2003-IRES-saldo; 2001-IRES acconto-prima rata; e, se ne ricorrono le condizioni, per l'IVA il codice tributo: "6099 – Versamento IVA sulla base della dichiarazione annuale".
DICHIARAZIONI	Dichiarazione redditi – Modello Redditi SC – Versamento Attività - Pagamento delle somme dovute per IRES a titolo di saldo per l'anno 2024 e di primo acconto per l'anno 2025 a titolo di: - quinta rata con gli interessi dello 1,16%; - quarta rata con gli interessi dello 0,84% per chi ha scelto il versamento con maggiorazione dello 0,4%. Per i soggetti ISA e assimilati, pagamento delle somme dovute per IRES a titolo di saldo per l'anno 2024 e di primo acconto per l'anno 2025 a titolo di (art. 13 D.L. n. 84/2025): - quarta rata con gli interessi dello 0,99%; - terza rata con gli interessi dello 0,66% per chi ha scelto il versamento con maggiorazione dello 0,4%. Soggetti obbligati - Soggetti IRES con esercizio coincidente con l'anno solare. Modalità - Versamento utilizzando il modello F24 con i seguenti codici tributo: 2003-IRES-saldo; 2001-IRES acconto-prima rata; e, se ne ricorrono le condizioni, per l'IVA il codice tributo: "6099 – Versamento IVA sulla base della dichiarazione annuale".
DICHIARAZIONI	Dichiarazione redditi – Modello Redditi PF – Versamento Attività - Pagamento delle somme dovute per IRPEF e addizionali a titolo di saldo per l'anno 2024 e di primo acconto per l'anno 2025 a titolo di: - quinta rata con gli interessi dello 1,16%; - quarta rata con gli interessi dello 0,84% per chi ha scelto il versamento con maggiorazione dello 0,4%.

	zione dello 0,4%. Per i soggetti ISA e assimilati, pagamento delle somme dovute per IRPEF e addizionali a titolo di saldo per l'anno 2024 e di primo acconto per l'anno 2025 a titolo di (art. 13 D.L. n. 84/2025): - quarta rata con gli interessi dello 0,99%; - terza rata con gli interessi dello 0,66% per chi ha scelto il versamento con maggiorazione dello 0,4%. Soggetti obbligati - Soggetti IRPEF. Modalità - Versamento utilizzando il modello F24. I principali codici tributo da utilizzare sono: • 4001 - Irpef-saldo; • 4033 - Irpef-acconto-prima rata; • 4034 - Irpef - Acconto seconda rata o unica soluzione; • 3800 - Imposta regionale sulle attività produttive-saldo; • 3812 - Irap acconto-prima rata; • 3801 - Addizionale regionale Irpef; • 3843 - Addizionale comunale all'Irpef - acconto; • 3844 - Addizionale comunale all'Irpef - saldo; • 1800 - Imposta sostitutiva per i contribuenti minimi; • 1798 - Imposta sostitutiva contribuenti minimi - Acconto prima rata; • 1799 - Imposta sostitutiva contribuenti minimi - Acconto seconda rata o unica soluzione e, se ne ricorrono le condizioni, per l'Iva il codice tributo: "6099 - Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale".
DICHIARAZIONI	Dichiarazione redditi - Modello Redditi SP - Versamento Attività - Pagamento delle somme dovute per IRPEF e addizionali a titolo di saldo per l'anno 2024 e di primo acconto per l'anno 2025 a titolo di: - quinta rata con gli interessi dello 1,16%; - quarta rata con gli interessi dello 0,84% per chi ha scelto il versamento con maggiorazione dello 0,4%. Per i soggetti ISA e assimilati, pagamento delle somme dovute per IRPEF e addizionali a titolo di saldo per l'anno 2024 e di primo acconto per l'anno 2025 a titolo di (art. 13 D.L. n. 84/2025): - quarta rata con gli interessi dello 0,99%; - terza rata con gli interessi dello 0,66% per chi ha scelto il versamento con maggiorazione dello 0,4%. Soggetti obbligati - Società di persone e soggetti equiparati. Modalità - Versamento utilizzando il modello F24. I principali codici tributo da utilizzare sono: • 4001 - Irpef-saldo; • 4033 - Irpef-acconto-prima rata;

- 4034 – Irpef – Acconto seconda rata o unica soluzione;
- 3800 – Imposta regionale sulle attività produttive-saldo;
- 3812 – Irap acconto-prima rata;
- 3801 – Addizionale regionale Irpef;
- 3843 – Addizionale comunale all'Irpef – acconto;
- 3844 – Addizionale comunale all'Irpef – saldo;
- 1800 – Imposta sostitutiva per i contribuenti minimi;
- 1798 – Imposta sostitutiva contribuenti minimi – Acconto prima rata;
- 1799 – Imposta sostitutiva contribuenti minimi – Acconto seconda rata o unica soluzione

e, se ne ricorrono le condizioni, per l'Iva il codice tributo: "6099 – Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale".

SCADENZE AGGIORNATE AL 26 SETTEMBRE 2025

Per ulteriori eventuali aggiornamenti, si rimanda alla consultazione delle Scadenze Online

L'Approfondimento

Modello 730: scelta di non versare o ridurre la seconda o unica rata dell'acconto

I contribuenti che hanno presentato il modello 730 possono chiedere che la seconda o unica rata di acconto IRPEF/cedolare secca venga effettuata in misura minore rispetto a quanto indicato nel prospetto di liquidazione 730/3 ovvero che non venga effettuata alcuna trattenuta; a tal fine, devono comunicarlo per iscritto al sostituto d'imposta entro il 10 ottobre, indicando, sotto la propria responsabilità, l'importo che eventualmente ritengono dovuto.

Aspetti generali

I contribuenti che presentano la dichiarazione dei redditi utilizzando il modello 730, in caso di liquidazione del modello con debiti d'imposta, subiscono le relative trattenute ad opera del sostituto d'imposta, nella busta paga o nella pensione.

Ciò accade sia per il saldo delle imposte che per eventuali acconti dovuti.

È possibile, però, evitare di versare il secondo o unico acconto o di versarlo in misura ridotta comunicando tale scelta al sostituto d'imposta.

Soggetti interessati

Possono chiedere di non versare o versare in misura ridotta la rata delle imposte i **contribuenti che hanno presentato, entro il 30 settembre 2025, il modello 730** in modalità precompilata o tradizionale.

Si ricorda che, in via generale, utilizzano tale tipologia di dichiarazione i lavoratori dipendenti e i pensionati, anche se, a partire dal modello 730 dello scorso anno, la platea dei potenziali fruitori del modello 730 è stata ampliata ricomprendendovi anche alcuni contribuenti percettori di redditi di capitale e diversi.

Acconti IRPEF dovuti in base al modello 730

L'**acconto IRPEF per l'anno 2025** è dovuto nella misura del **100%**.

L'acconto si calcola applicando l'aliquota prevista sul Rigo "Differenza" (Rigo 60, Mod. 730-3).

Per le modalità di calcolo si procede nel seguente modo:

- se l'importo indicato nel Rigo 60 è inferiore a 52 euro, l'acconto non è dovuto (e quindi non va trattenuto);
- se l'importo indicato nel Rigo 60 è pari o superiore a 52 euro, l'acconto viene determinato:
 - in unica soluzione (retribuzione del mese di novembre o versamento nel mese di novembre se si tratta di Mod. 730 senza sostituto) se l'importo dovuto è inferiore a 257,52 euro;
 - in due rate, se l'importo dovuto è pari o superiore a 257,52 euro, di cui:

- 1) la prima, nella misura del 40% (prima retribuzione utile);
- 2) la seconda, nella restante misura del 60% (retribuzione del mese di novembre o versamento nel mese di novembre se si tratta di Mod. 730 senza sostituto).

In altre parole, considerando che l'aliquota dell'acconto è pari al 100%, le percentuali da applicare sono:

- Prima rata = Rigo 60 x 40%;
- Seconda rata = Rigo 60 - Prima rata.

Richiesta di non effettuare il versamento o richiesta di minor acconto

Il contribuente può decidere di non effettuare il versamento dell'acconto (Modello 730, Rigo F6, Colonna 1, Casella barrata) o di effettuarlo in misura ridotta (importo riportato nel Rigo F6, Colonna 2).

In tal caso, chi presta assistenza fiscale opera come segue:

- Rigo F6, Colonna 1, Casella barrata: non va calcolato alcun acconto;
- Rigo F6, Colonna 2, compilato: l'acconto va proporzionalmente ridotto.

La richiesta di ridurre o non versare l'acconto d'imposta può essere effettuata anche con apposita **comunicazione da presentare al datore di lavoro** (anche in caso di assistenza fiscale prestata da CAF/professionista), **entro il 10 ottobre 2025**.

In tal caso, la riduzione dell'acconto (o il mancato versamento) si applica sulla seconda o unica rata da versare entro novembre.

Fac-simile di dichiarazione per riduzione acconti

Spett.le

(Ditta o Ente)

Oggetto: Richiesta di riduzione dell'acconto IRPEF di novembre.

Io sottoscritto _____ nato a _____ il _____ residente in _____ Via/Piazza _____
codice fiscale _____ dipendente/pensionato di codesta Ditta/Ente, avvalendomi della facoltà prevista dalle istruzioni ufficiali per la compilazione del Mod. 730,

CHIEDO

sotto la mia piena responsabilità e conscio che le eventuali sanzioni saranno solo a me imputabili, di effettuare i seguenti minori versamenti a titolo di seconda (o unica) rata di acconto per l'anno

- IRPEF euro _____

- NESSUN ACCONTO IRPEF

Data _____ Firma _____

Sanzioni

Si ricorda che, nel caso in cui l'**acconto** sia **comunque dovuto**, si applicano le **sanzioni per gli omessi versamenti**.

In particolare, il lavoratore dipendente o il pensionato che non esegua i versamenti degli acconti o li effettui in misura inferiore sotto la propria responsabilità, è soggetto alla sanzione amministrativa del **25% delle somme non versate**.

Pertanto, occorre prestare particolare attenzione prima di presentare la richiesta al sostituto d'imposta valutando attentamente la propria posizione fiscale per l'anno in corso.